

Dalla condanna alla morte: il ruolo dei Confortatori nelle esecuzioni capitali a Viterbo

M. Gabriella Palmisciano

La seconda metà del XV secolo vide nascere ed affermarsi in tutta Europa un sentimento di grande timore dell'aldilà con una conseguente particolare attenzione per la salvezza dell'anima. Decisivo per la vita ultraterrena era considerato il momento del trapasso che, concepito come una sorta di lotta tra *bene* e *male*, poteva essere guidato solo attraverso una *buona morte*. Sotto la spinta della Chiesa e di alcuni ordini religiosi fiorì una cospicua letteratura sull'arte del *bene mori* che, con severi esercizi di meditazione sulla morte, preparava i fedeli alla contrizione finale. Notevole importanza venne attribuita all'assistenza da prestare ai moribondi ed in particolare a quelli per i quali la morte rappresentava una vera e propria espiazione immediata delle colpe: i condannati. Il delicato compito di assistere e disporre, attraverso il pentimento, ad una buona morte i condannati spettava, nella città di Viterbo, alla Confraternita di S. Giovanni Decollato o della Misericordia.

Questa comunicazione vuole essere un primo contributo su alcuni profili della funzione di assistenza ai condannati a morte svolta dalla Confraternita. Dopo un accenno alle prime fasi della sua vita, sulla base della bibliografia più accreditata, saranno prese in esame le forme con cui veniva esercitata l'assistenza ai condannati a morte, così come si desume dallo Statuto della Confraternita e dalle carte del suo archivio, conservato presso la Biblioteca degli Ardentì e l'Archivio storico diocesano di Viterbo. L'Archivio non è completo o meglio: quello che conosciamo oggi dell'archivio della Confraternita di S. Giovanni Decollato rappresenta certamente solo una parte della documentazione prodotta. Questo vuol dire che i risultati di seguito esposti debbono essere considerati ancora provvisori e suscettibili di integrazioni e di correzioni.

Sorta nel 1479, come attestato dallo statuto¹ redatto in quell'anno, la confraternita sarebbe succeduta ai monaci Benedettini

¹Statuto della Compagnia della Pietà di Viterbo, 1479, f. 3.

della Congregazione dell'Abbazia di Sasso Vivo di Foligno «per proseguire - come si legge nelle Regole del 1843 - il caritatevole uffizio, che i medesimi esercitavano di assistere e confortare i rei condannati all'ultimo supplizio»². L'attività di questa compagnia dovette diffondersi presto nella città se già nel 1481 il Comune di Viterbo deliberò di offrirle due ceri in occasione delle feste della Natività e della Assunzione e nel 1482 le riconobbe il diritto di visitare i carcerati, ad eccezione dei ribelli e rei di lesa maestà³; e se un breve di Sisto IV del 29 maggio 1484 ratificò questo diritto concedendole inoltre il privilegio di «ministrare fuori del carcere la messa ed il viatico nel momento che i condannati si incamminano all'ultimo supplizio»⁴.

Lasciato l'Ospedale di S. Spirito in Faul, avuto in gestione dai frati Crociferi nel 1480, la confraternita si trasferì, tra il 1531 ed il 1535, in S. Maria della Ginestra, chiesa che prese il nome di S. Giovanni Decollato in seguito all'aggregazione della compagnia viterbese a quella di S. Giovanni Decollato, sotto il titolo della Misericordia di Roma, avvenuta nel 1549. In quella occasione anche la stessa intitolazione al santo iniziò a prendere il posto dell'originario titolo di «Compagnia della Pietà» che si trova usato nel prologo allo Statuto del 1479, documento più antico della confraternita a nostra disposizione. Era ricorrente, infatti, l'abitudine di mutare il proprio nome e quello della chiesa-sede all'atto di aggregazione ad una confraternita romana, perché ciò costituiva un momento di notevole rilevanza sia come affermazione della propria identità sia come possibilità di godere degli stessi privilegi spirituali dell'omonimo sodalizio romano con il quale si veniva a stabilire un rapporto di fraterna collaborazione in occasione, per esempio, dei pellegrinaggi alla città santa.

Tra le varie attività della compagnia non mancarono momenti di partecipazione alla vita della città: per esempio, quando Alessandro VII, con un breve del 13 novembre 1657, chiese alle confraternite viterbesi un prestito per la comunità colpita dalla

²Regole per la Ven. Archiconfraternita di S. Gio. Decollato sotto il titolo della Misericordia in Viterbo, Viterbo 1843, p. III.

³G. SIGNORELLI, *Viterbo nella storia della Chiesa*, vol. II, p. I, Viterbo 1938, p. 251 nota 68.

⁴C. PINZI, *Gli Ospizi Medioevali e l'Ospedal Grande di Viterbo*, Viterbo 1893, p. 230.

pestilenza, quella di S. Giovanni Decollato intervenne con la somma di 500 scudi⁵; e ancora, il 9 maggio 1738 fu sottoposta ad una tassazione annua di scudi 30 da versare all'Ospedale di S. Francesca Romana⁶. Né mancò l'«esercizio pratico» delle opere di misericordia che ogni *fratello* aveva il dovere di compiere, «onde santificarsi e riportarne premio nell'altra vita», come è scritto nelle Regole 1843, in primo luogo nei confronti dei confratelli bisognosi o malati: per la cura di questi ultimi il capo XXVII delle citate Regole prevede l'elezione di due infermieri con il compito specifico di visitare ed aiutare i fratelli infermi. Ma già nello Statuto del 1479 un capitolo, il XXXVII, portava il seguente titolo: «Che li Rectori debbano andar'overo mandare ad visitar' linfermi della Compagnia». Bisogna sottolineare come questo atteggiamento di dovere morale e di mutuo soccorso stabilisse un vero e proprio vincolo per mezzo del quale ogni *fratello* si sentiva garantito non soltanto in vita, nei momenti critici, ma anche e soprattutto dopo la morte: per ogni confratello defunto la compagnia era tenuta a compiere «uno obsequio ogni anno in quella chiesa dove è seppellito», cioè, specifica lo Statuto 1479, dieci messe, cantate se prima di morire aveva lasciato 25 ducati d'oro, pregate se il lascito era stato inferiore⁷.

Ma lo scopo precipuo della Confraternita di S. Giovanni Decollato, comunque, fu sempre l'assistenza ai condannati a morte: il cap. XXXII dello Statuto 1479, dedicato interamente a questa pratica di misericordia, si chiude con queste parole: «et chi falle scie sia punito como decto sopra: (cioè una pena pecuniaria) perche questo cap.: dipende tucta la compagnia»⁸. E ancora nel capo XXVIII delle Regole 1843 si legge: «Se il consolare gli afflitti è generalmente un'opera di misericordia molto accetta a Dio, di sommo merito è certamente quello di sovvenire ai bisogni spirituali di qualunque povero condannato dalla punitiva giustizia all'ultimo supplizio, procurando di consolarlo con i conforti della religione, e prepararlo alla morte, si che sopportandola pazientemente

⁵E. FENI, *La peste del 1657 a Viterbo. Ricerca Demografica e cenni sull'economia comunale* (tesi di laurea), Roma A.A. 1974-75, p. 76, nota 1.

⁶Decreto di fondazione Ospedale S. Francesca Romana, in M.P. Gnignera, *Povertà ed assistenza a Viterbo dal 1470 al 1790*, (tesi di laurea), Perugia A.A. 1974-75.

⁷Statuto 1479, cit., f. 18.

⁸Statuto 1479, cit., f. 20.

in ammenda de' suoi peccati, possa lucrarne il premio con la vita eterna; perciocchè nulla più è piacevole al misericordioso cuore di Gesù Cristo, quanto il curare la salute spirituale di un'anima redenta col suo preziosissimo Sangue. Perciò essendo la nostra Archiconfraternita istituita oportunamente per l'esercizio di questo atto di pietà, uopo è, che lo adempia col massimo zelo, e religione»⁹.

E con il massimo zelo dovettero veramente svolgere questo ufficio se è vero che, nel corso di tre secoli, sui 215 conforti di cui si ha notizia, una sola volta il condannato (Giuseppe Lepri di Civitella d'Agliano, 1859) rifiutò la conversione e se durante il XVIII secolo alcuni confortatori di paesi vicini, in presenza di condannati restii al pentimento, si rivolsero a quelli viterbesi. Questi li troviamo, infatti, nel 1748 a Ronciglione; nel 1752 a Sutri prima e a Valentano poi; nel 1761 di nuovo a Valentano; e nel 1752 a Vetralla. Quest'ultimo intervento dovette essere particolarmente faticoso perché il condannato, un certo Giovanni Marziali da Bomarzo, reo di omicidio e furto, disse di avere «una soprestizione in certi capelli intrecciati e annodati strettamente più di mille volte, quale fu subito abbrugiata»¹⁰ e non si fece neanche una volta il segno della croce. Ma - come dettano le Regole 1843 - «Se si scorgesse l'ostinatezza, i Confortatori raddoppino le diligenze; e tutti aggiungano le orazioni...» perché, si legge più avanti «in un solo momento la divina misericordia può ammolirgli il cuore, e muoverlo a contrizione anche nell'istante della Morte»¹¹. Così, alla fine, dopo grida e bestemmie, il Marziali si convinse a baciare il crocifisso, poi si confessò e si comunicò.

Erano questi gli atti attraverso i quali la persona da giustiziare si disponeva ad una buona morte e che segnavano positivamente l'intervento dei confortatori: «Si confessi bene e si disponga cristianamente al tremendo passo della morte. (...) si faccia partecipe della santa Comunione, la quale siagli di ajuto potentissimo pel passaggio prossimo all'eternità»¹². Un'altra testimonianza dell'assidua diligenza dei confortatori viterbesi è data da un fatto risalente al 30 agosto 1813¹³: due confortatori romani che si tro-

⁹Regole 1843, cit., pp. 34-35.

¹⁰Registro dei giustiziati dal 1572 al 1823, pp. 40-41.

¹¹Regole 1843, cit., pp. 36-37.

¹²Regole 1843, cit., pp. 35-37.

¹³Registro dei giustiziati dal 1572 al 1823, pp. 54-55.

varono ad assistere alla conforteria ebbero a lodare i colleghi di Viterbo al punto che l'Archivista della Confraternita della Misericordia di Roma scrisse una lettera di congratulazioni alla omonima confraternita viterbese, lettera conservata tra le pagine di uno dei due Registri dei Giustiziati.

Registrate dai vari archivisti che si succedettero, le cronache delle condanne si susseguono, in questi due Registri, secondo l'ordine cronologico, dal 1572 al 1866: inizialmente succinte, si arricchiscono di notizie col passare degli anni, fino ad arrivare alle lunghe e dettagliate descrizioni delle conforterie di fine '700 e dell'800.

Ma chi erano i giustiziati? Per quali reati venivano condannati a morte? Con quali supplizi venivano puniti?

Nella maggior parte dei casi si tratta di persone tra i 25 ed i 45 anni (alcune intorno ai 20, poche si avvicinano ai 50). Non sempre viterbesi, molte provengono da paesi vicini o da località dell'Umbria, della Toscana e del Regno di Napoli: da qui in particolare, erano arrivati i tredici giustiziati nel corso del 1596, tutti banditi e assassini, che infestavano lo Stato pontificio già da tempo e che le campagne organizzate da Gregorio XIII e da Sisto V non erano riuscite a sconfiggere del tutto. Raramente indicato fino al XVII secolo è il mestiere, quasi sempre riportato nel XIX: il più delle volte si tratta di contadini, muratori o artigiani, gente molto modesta, insomma, da quanto risulta anche dai testamenti di alcuni di essi raccolti dai *fratelli* nel Registro dei testamenti dei giustiziati e nei Registri dei giustiziati.

La consultazione delle carte della confraternita consente approfondimenti nella direzione di una storia della procedura penale nello Stato pontificio.

Omicidi e furti sono i reati più frequenti, ma non manca l'adesione a banda armata o la «pratica» di banditi, i delitti di «crasazione» (grassatori erano gli aggressori a mano armata), le violenze carnali, la detenzione di armi proibite e gli infanticidi commessi da donne. Furti di cavalli, abigeati, furti sacrileghi, resistenza alla forza, violazione di mura costituiscono, insieme a rari casi di sodomia, la gamma delle altre colpe punite con la pena di morte.

Diversi sono i supplizi attraverso i quali venivano attuate le esecuzioni capitali. L'alto numero di impiccagioni, talvolta seguite da bruciatura o squartamento del cadavere, registrato fino ai primi anni dell'Ottocento, è inframezzato da alcuni casi di morte

per «mazzola e scannamento» e per «mazzola e squartamento». Praticata solo nel biennio 1799-1800 e dal 1810 al 1813, la fucilazione, dopo un breve periodo in cui si era tornati all'impiccagione (dal 1816 al 1820), lasciò il posto alla decapitazione, sicuramente mediante ghigliottina dal 1822 al 1855, in uso fino al 1866.

Il tentativo di cogliere corrispondenze tra reati e condanne non ha portato esiti positivi dal momento che la stessa pena può trovarsi applicata tanto per l'omicida quanto per il ladro o per chi detiene armi proibite. Una osservazione può, però, essere fatta per quanto riguarda l'amputazione degli arti e lo squartamento dopo la morte: di solito questi risultano praticati sui cadaveri di giustiziati rei di più d'una colpa, per esempio nei casi di «assassinio e furto», di «molti delitti» o ancora di «omicidio e latrocinio» spesso in occasione di «delitti di crassazione» e, comunque, mai sui cadaveri delle donne. E ancora a proposito dello squartamento va ricordato che nei due Registri dei Giustiziati è spesso attestato il trasporto dei quarti sui luoghi dei delitti: si completava, con questo atto, la funzione ammonitiva dell'intero cerimoniale nei confronti non solo del pubblico presente al supplizio ma anche degli eventuali passanti per i luoghi suddetti.

I giustiziati registrati dalla confraternita a Viterbo furono: 74 nel XVI secolo, 55 nel XVII, 34 nel XVIII e 46 nel XIX.

Il 1592 è l'anno che vide il maggior numero di condannati a morte nella nostra città, 15, ed è interessante notare che il 1592 registrò anche il più alto numero di condannati anche a Roma, come risulta dalle tabelle riportate da Vincenzo Paglia nel suo lavoro sulla Confraternita di S. Giovanni Decollato e sui giustiziati di quella città¹⁴.

I verbali del XVI secolo indicano come luogo di svolgimento delle esecuzioni il Campo di Giardino o Prato del Giardino, sito fuori la porta di S. Lucia (che corrispondeva all'incirca all'area dell'attuale Villa Comunale di Prato Giardino, come risulta dalla pianta di Viterbo di Tarquinio Ligustri del 1596), ma già nel corso del 1600 compaiono citati a questo scopo Piazza del Comune e, soprattutto, Piazza della Rocca che dal 1676, eccetto pochi esempi, sembra essere stato il luogo destinato alle esecuzioni. Due fu-

¹⁴V. PAGLIA, *La morte confortata. Riti della paura e mentalità religiosa a Roma nell'età moderna*, Roma 1982.

rono le chiese che accolsero i giustiziati dopo la morte: S. Lucia (oggi non più esistente, fuori l'odierna Porta Fiorentina) fino al 1584 e S. Maria di Belverde o Valverde, fuori porta Faul, che dal 1585 al 1866 dette sepoltura ai cadaveri dei condannati guadagnandosi così il titolo di Chiesa della giustizia o dei giustiziati.

È evidente la non casualità del fatto che i luoghi destinati ad accogliere i corpi dei malfattori fossero posti fuori le mura cittadine: ciò dimostra la volontà di operare una distinzione da tutti gli altri morti, regolarmente sepolti nelle chiese urbane, mediante l'allontanamento e l'isolamento. D'altra parte, proprio attraverso l'estrema mortificazione fisica si giungeva alla completa espiazione, come se il corpo maltrattato chiudesse in sé ogni colpa, liberando l'anima, pentita e convertita, verso la salvezza eterna: e ciò che si voleva allontanare era soltanto il corpo mentre dell'anima avrebbe continuato ad occuparsene la confraternita mediante i suffragi.

Ma in cosa consisteva l'opera di conforto svolta dai Fratelli di S. Giovanni Decollato?

La sera precedente il giorno della esecuzione i confortatori, accompagnati da tutti i confratelli vestiti col sacco della compagnia (di colore nero), si recavano processionalmente alle carceri e lì quattro confortatori, due sacerdoti e due laici, si presentavano al condannato che aveva da poco avuto notizia della sentenza.

Nel tentativo di calmare il legittimo turbamento iniziale del giustiziando, cominciavano ad esortarlo alla confessione. Il confessore era di solito uno dei sacerdoti confratelli, ma non gli si doveva negare la libertà di sceglierne uno estraneo alla compagnia «importando solo, che si confessi bene, e si disponga cristianamente al tremendo passo della morte»¹⁵. «Nel confortare il reo si osservi molta cautela, ordine e precisione di parole. Parlino i confortatori l'uno dopo l'altro, perchè non nasca confusione, adoperando parole dolci, ma insieme convincenti»¹⁶. «Allorchè sia poi perfettamente contrito s'intrattenga dai confortatori moderatamente in spesse riflessioni e considerazioni delle sante massime»¹⁷. Ma dovere della confraternita non era quello di sovvenire solo ai bisogni spirituali del condannato: i due Statuti dedicano attenzione

¹⁵*Regole* 1843, cit., p. 36.

¹⁶*Regole* 1843, cit., p. 36.

¹⁷*Regole* 1843, cit., p. 37.

anche ai bisogni materiali. «Con zucchero et altre confetioni et vino buono per confortarli alle spese della compagnia: et se la sera (e) la nocte passata ce fussero queste cose da confortare meglio seria» consiglia lo statuto del 1479¹⁸; «Si accordi al condannato qualche refezione, se la chiede, e ne abbisogni, ma gli si neghi con buona grazia ogni eccesso di bere e mangiare, e quanto si conosca tendere a viziosa soddisfazione di gola» precisano le Regole del 1843¹⁹.

Che il conforto non fosse solo spirituale è evidentemente dimostrato anche dal fatto che, nel caso in cui si trattasse di una «condannata», le Regole 1843 prevedono, al fine di una più adeguata assistenza, la presenza di alcune sorelle «solo per quelle carità, che potranno occorrere, e nelle quali vuò la modestia, che non s'ingeriscano gli Uomini»²⁰. Talvolta il condannato richiedeva di far testamento e, se non desiderava servirsi di un notaio, erano ancora i confratelli a svolgere questo ufficio dal quale la compagnia traeva, di solito, vantaggio nel venire nominata erede universale. Dopo aver all'alba ascoltata la messa, durante la quale si doveva possibilmente comunicare, il condannato poteva entrare a far parte della confraternita: si trattava di aggregazione in articolo di morte che i *fratelli* avevano il dovere di accordare a qualsiasi persona in punto di morte lo richiedesse.

Se il confortare il condannato durante la notte precedente l'esecuzione riguardava esclusivamente i fratelli confortatori, l'accompagnarlo al supplizio era compito dell'intera compagnia che, dopo essersi adunata nell'oratorio della sede per la recita dei salmi penitenziali, si recava in processione sino all'ingresso delle carceri; da qui, precedendo il condannato ed i confortatori, ci si dirigeva pregando verso il patibolo. Rispetto all'obbligo di partecipare alla processione, si pronunciano entrambi gli statuti; in particolare quello del 1479 prevede anche la pena di venti soldi per chi non lo rispettasse «salvo che nò havesse una grandissima et lecitissima scusa»²¹.

Ancora tutti i *fratelli* riguardava il divieto di allontanarsi dal luogo del supplizio fino al compimento della giustizia. Alcuni casi

¹⁸Statuto 1479, cit., cap. 32°.

¹⁹Regole 1843, cit., pp. 37-38.

²⁰Regole 1843, cit., p. 59.

²¹Statuto 1479, cit., cap. 32°.

riportati nel Registro dei giustiziati lasciano addirittura supporre una sorta di controllo esercitato da essi nei confronti del boia, che dimostra l'incidenza del loro ruolo in ogni fase del cerimoniale punitivo. Per esempio il 7 ottobre 1769 dopo una giustizia « il boia iniziò a spogliare il defunto contro il volere della compagnia dicendo che così aveva sempre fatto »²². Alla denuncia dell'accaduto, la Sagra Consulta lo fece incarcerare e decise che il boia non ardisse più di spogliare i cadaveri dei giustiziati defunti.

Anche la sepoltura vedeva la partecipazione dell'intera confraternita. Le Regole 1843 la stabilirono alle ore 22 circa in caso di morte mediante la forca; se invece si trattava di altro supplizio era prevista subito dopo l'esecuzione. I capestri venivano chiusi in una cassa e bruciati nel giorno della festa della Decollazione di S. Giovanni Battista²³.

Con il 17 febbraio 1866 si chiude il secondo Registro dei giustiziati: in questa data i confortatori accompagnarono per l'ultima volta un condannato al patibolo e di questa attività, che aveva rappresentato per circa tre secoli il principale motivo d'essere della confraternita, non si ha più notizia.

Ma questa continuò ad esistere ed a gestire il patrimonio, non indifferente, per almeno altri 40 anni: rendite, canoni, affitti di vigne, di terreni e di case continuarono a produrre un reddito tale da permettere, accanto all'ordinario funzionamento interno, l'elargizione di contributi e di sussidi.

Con la metà dell'800 iniziò un processo di trasformazione, durante il quale la confraternita si sforzò di darsi nuove finalità rispondenti alle mutate esigenze sociali; era anche un tentativo di sfuggire all'intervento statale che, con il regio decreto 1 dicembre 1870, aveva esteso al territorio di Roma il vigore della legge italiana sulle Opere Pie del 3 agosto 1862 e che portò alla soppressione di numerosi sodalizi²⁴. Nel 1892, come stava succedendo in altre città, la locale congregazione di carità avocò a sé i beni delle confraternite viterbesi²⁵. Ma il colpo finale fu inferto definitiva-

²²Registro dei giustiziati dal 1572 al 1823, cit., pp. 42-44.

²³Regole 1843, cit., p. 40.

²⁴M. PICCIALUTI CAPRIOLI, *Confraternite romane e beneficenza pubblica tra il 1870 e il 1890* in *Ricerche per la storia religiosa di Roma*, 5, *Le Confraternite romane. Esperienza religiosa, società, committenza artistica*, Roma 1984, pp. 294-29.

²⁵C. PINZI, *Gli Ospizi*, cit., p. 126, nota 2.

mente da un Decreto luogotenenziale che, nel 1916, concentrò Confraternite, Arti e Oratori di Viterbo, prevedendo la soppressione di molti di essi, tra i quali la Confraternita di S. Giovanni Decollato²⁶.

L'ultima congregazione generale, tenutasi il 25 gennaio 1917, affrontò il problema della soppressione: ormai non si ravvisava alcuna via di scampo.

In meno di un cinquantennio, il rapido processo di trasformazione sociale, seguito alla creazione dello Stato italiano, aveva segnato ineluttabilmente la fine dei «Fratelli della Misericordia».

²⁶Il decreto è conservato all'interno del Registro delle Congregazioni 1878-1917.